



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Brescia – 11 Dicembre 2020

Commissione Consultiva Revisione Legale

Le peculiarità della revisione delle nano-imprese

Roberto Ferrari

**La revisione della continuità
aziendale e i giudizi di revisione**

(A.2.27)



La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

CONTINUITA' AZIENDALE: le norme del Codice Civile

Art. 2423-bis
- Principi di
redazione dei
bilanci.

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

Art. 2428 -
Relazione
sulla gestione.

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

CONTINUITA' AZIENDALE: l'OIC di riferimento e Consob

Oic 11

*a partire dal
bilancio 2018*

Prospettiva della continuità aziendale

21. L'articolo 2423-*bis*, comma 1, n. 1, del codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
22. Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

**CONSOB
6.2.2009**

Comunicazione CONSOB 6.2.2009 n. DEM/9012559 *"Procedure di revisione e relazione di revisione in presenza di problematiche connesse alla continuità aziendale"*.

La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

CONTINUITA' AZIENDALE: I'OIC 11

Il soggetto

- ▶ Il soggetto responsabile della valutazione della sussistenza del presupposto della continuità aziendale: Direzione aziendale.

L'arco temporale

- ▶ Il periodo di riferimento della valutazione della Direzione aziendale: non inferiore a 12 mesi rispetto alla data di riferimento del bilancio.
- ▶ La valutazione della Direzione aziendale consisterà nel farsi un giudizio circa la capacità dell'impresa di continuare ad operare. Necessariamente occorrerà prevedere l'esito futuro di eventi o circostanze che sono per loro natura incerti.

La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

CONTINUITA' AZIENDALE: L'OIC 11

Le indicazioni dell'OIC 11 sono principalmente le seguenti:

- ▶ La “continuità aziendale” si sostanzia nella capacità dell'impresa di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio;
- ▶ La crisi di impresa non è di per sé una giustificazione sufficiente ad abbandonare i criteri di continuità; tuttavia, in questa condizione, detti criteri vanno applicati con estrema cautela;
- ▶ Quando gli amministratori intravedono “significative incertezze” in merito alla capacità dell'azienda di permanere nelle condizioni di continuità , nella Nota integrativa essi devono fornire in modo chiaro le informazioni relative ai “fattori di rischio”, alle “assunzioni effettuate” e alle “incertezze identificate”, nonché ai “piani aziendali futuri” volti a fronteggiare dette incertezze.

La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

CONTINUITA' AZIENDALE: l'informativa nei bilanci

Informativa di Bilancio

Qualora siano **identificate significative incertezze** in merito alla continuità aziendale, nella Nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative:

- ai fattori di rischio;
- alle assunzioni effettuate;
- alle incertezze identificate;
- ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze;
- alle ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e i riflessi che possono aversi sulla continuità aziendale.

La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

CONTINUITA' AZIENDALE: valutazione delle voci di bilancio

Valutazione delle voci di Bilancio

Qualora **l'organo amministrativo concluda che non vi siano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività** la valutazione delle voci di bilancio continua ad essere fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, ma nell'applicazione dei principi, va tenuto conto del diverso (limitato) orizzonte temporale residuo conseguente.

In altre parole bisogna dar corso ad una revisione dei criteri di valutazione e per esempio rivedere:

- la stima della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni (OIC 16 e OIC 24),
- la valutazione della recuperabilità dell'eventuale credito per imposte anticipate alla luce delle mutate prospettive aziendali (OIC25).

La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

DEROGA AL PRINCIPIO DELLA CONTINUITA' AZIENDALE

Art. 7 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23

La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

DEROGA ALLA CONTINUITA' AZIENDALE:

Cosa succede ?

L'articolo 7 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 al comma 1 prevede che:

*“Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, **la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020,omissis....”***

La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

DEROGA ALLA CONTINUITA' AZIENDALE:

Perche' ?

“Si rende necessario neutralizzare gli effetti devianti dall’attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità. La norma mira, quindi, a favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese (in quanto anche nel contesto attuale tale approvazione mantiene un’essenziale funzione informativa), consentendo alle imprese di affrontare le difficoltà dell’emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà, operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all’insorgere dell’emergenza medesima”.

La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

DEROGA ALLA CONTINUITA' AZIENDALE:

Cosa prevede la norma ?

Consente **la prosecuzione dell'attività d'impresa anche con un patrimonio netto negativo** e consente che la società sia **gestita sulla base dei criteri di gestione "ordinari"** (cioè non propri dell'impresa in stato di scioglimento).

NOTA INTEGRATIVA: **attenzione**

Il bilancio deve comunque assicurare una completa e corretta informativa nei confronti dei terzi, e si rende quindi necessario fornire in nota integrativa non solo informativa circa la scelta fatta dall'impresa di avvalersi della deroga della norma, **ma anche un quadro aggiornato circa la capacità dell'azienda, alla data di approvazione del bilancio, di continuare ad operare nel prossimo futuro.**

La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

DEROGA ALLA CONTINUITA': OIC DOC. INT. 6

Quali documenti contengono l'illustrazione di come comportarsi ?

In primis:

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ, **DOCUMENTO INTERPRETATIVO 6** “Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio” .

Altre fonti :

Circolare Assonime 16/2020

La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

DEROGA ALLA CONTINUITA': OIC DOC. INT. 6

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Le modalità tecniche prevedono:

- ▶ sia l'accertamento della continuità alla data di chiusura del bilancio sulla base della disciplina contenuta nell'OIC 11
- ▶ sia la (successiva ndr) sterilizzazione dei fatti successivi al 31 dicembre 2019 disapplicando il par. 59 c) dell'OIC 29.

Più in particolare, la disapplicazione dei fatti successivi che incidono sulla continuità aziendale consente di far emergere se le condizioni della società al 31 dicembre 2019 corrispondono a quelle previste ai par. 21 e 22 dell'OIC 11 **OVVERO SE ERA IN CONTINUITA' ANTE MANIFESTARSI DEI FATTI SUCCESSIVI.**

La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

DEROGA ALLA CONTINUITA' AZIENDALE:

Quanto dura la deroga?

E' in corso di discussione un emendamento che in sostanza intende congelare **per tre esercizi** la riduzione del capitale, e consentire quindi alle società che subiranno perdite rilevanti negli esercizi influenzati dagli effetti della crisi pandemica di adempiere all'obbligo «ricapitalizza o liquida» entro un termine esteso.

Nel contenuto dell'emendamento l'estensione a 3 anni si applica alle sole perdite registrate nei bilanci di riferimento specificati dalla norma (Covid).

La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

La revisione *della continuità aziendale*

La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

Primo Documento

**APPROCCIO METODOLOGICO ALLA REVISIONE LEGALE AFFIDATA
AL COLLEGIO SINDACALE NELLE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI**

Secondo Documento

LA REVISIONE LEGALE NELLE "NANO-IMPRESI"
Riflessioni e strumenti operativi

Terzo Documento


La relazione unitaria di controllo societario
del collegio sindacale incaricato della
revisione legale dei conti

La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

Primo Documento

APPROCCIO METODOLOGICO ALLA REVISIONE LEGALE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE NELLE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI

Temi trattati	ISA Italia di riferimento
Presupposti della continuità	570
Effetti sulla relazione di revisione	700, 705



La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

24. CONTINUITÀ AZIENDALE

24.1. Riferimenti normativi e tecnici

L'ISA Italia 570, Continuità aziendale, tratta in maniera esaustiva la tematica del *going concern*, esaminando la problematica della valutazione dei presupposti, nonché gli effetti inerenti la relazione di revisione.

L'art.14 del D.Lgs. 39/2010 prevede che la relazione di revisione comprenda: "*f) una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale*".

Il tema della continuità aziendale è intimamente connesso alla predisposizione della relazione di revisione, perché in essa deve essere contenuto:

- il giudizio sulla capacità della società ad essere operativa;
- il giudizio sulla capacità del bilancio di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società revisionata, del risultato economico e dei flussi di cassa.

La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

ATTIVITA' DEL REVISORE

Il revisore, durante la fase di pianificazione, di svolgimento delle procedure di revisione e di valutazione dei risultati deve **sempre tener conto del presupposto della continuità aziendale da parte della Direzione Aziendale (Doc. n. 570 – Continuità Aziendale)**.

Ricordiamo che il Documento n.570– Continuità Aziendale identifica:

- ▶ Il soggetto responsabile della valutazione della sussistenza del presupposto della continuità aziendale: Direzione aziendale.
- ▶ Il periodo di riferimento della valutazione della Direzione aziendale: non inferiore a 12 mesi rispetto alla data di riferimento del bilancio.
- ▶ La valutazione della Direzione aziendale consisterà nel farsi un giudizio circa la capacità dell'impresa di continuare ad operare nell'ambito del quale necessariamente occorrerà ipotizzare l'esito futuro di eventi o circostanze che sono per loro natura incerti.

La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

Da parte della Direzione Aziendale, vi possono essere tre scenari possibili:

**Continuità:
sì**

1) ragionevole aspettativa che **la società continui la sua esistenza**. Il bilancio viene predisposto dalla Direzione Aziendale sul presupposto della continuità e le eventuali incertezze rilevate non sono considerate significative.

Dubbi

2) Sono stati identificati **fattori che fanno sorgere dubbi significativi** sulla continuità, ma in ogni caso il presupposto della continuità appare appropriato. In tal caso la Direzione Aziendale dovrà descrivere in maniera analitica l'origine e la natura delle incertezze nonché le argomentazioni a sostegno della decisione di redigere il bilancio comunque nel presupposto della continuità.

**Continuità:
no**

3) Si ritiene **improbabile che la società continui la propria esistenza** operativa in un futuro prevedibile e non si ritiene appropriato redigere il bilancio nel presupposto della continuità. In tal caso da parte della Direzione Aziendale occorrerà descrivere con chiarezza e completezza le motivazioni della conclusione raggiunta e descrivere analiticamente le politiche contabili adottate.

La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

Cosa deve fare il soggetto incaricato della revisione contabile ?

Il revisore è responsabile di valutare:

l' Adeguatezza dell'utilizzo del presupposto di continuità da parte della Direzione aziendale;

L'esistenza di eventuali elementi di incertezza significativa sulla continuità tali da richiedere adeguata informativa in nota integrativa.

Quando ?

Sempre: sia in sede di pianificazione dell'attività di revisione;

Sia durante lo svolgimento delle procedure di revisione;

Riportando le conclusioni nella valutazione dei risultati delle procedure di revisione svolte.

Chiaramente il revisore non può avere la capacità di predire eventi o circostanze future che possano compromettere il presupposto della continuità aziendale. Conseguentemente la relazione di revisione non può essere intesa come garanzia sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come entità di funzionamento.

La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

Come ?

Una volta che la Direzione aziendale ha effettuato la propria valutazione della continuità aziendale, le procedure di revisione richieste dal **Doc.n.570.** sono le seguenti:

1) Il revisore deve esaminare e discutere con la Direzione aziendale i piani da essa predisposti e le decisioni assunte nella valutazione dell'esistenza del presupposto della continuità aziendale e deve:

Considerare la conoscenza della società, le sue caratteristiche operative, il settore di attività, la normativa applicabile il settore economico in cui opera;

Discutere con tutti i dirigenti principali o strategici dell'impresa;

Valutare l'esistenza e le conseguenze di possibili cause legali.

2) Considerare il medesimo periodo preso a riferimento dalla Direzione. E' importante evidenziare che qualora tale periodo fosse inferiore ai dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio, il revisore deve richiedere l'estensione della valutazione a un periodo di almeno 12 mesi.

3) Svolgere procedure di revisione aggiuntive e specifiche nel caso sorgano dubbi circa l'esistenza del presupposto della continuità aziendale e comprendere se tali dubbi possano comportare errori significativi di bilancio.

La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

Come ? segue:

Prendendo ad esame una serie di indicatori (ISA 570)

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 570.A3

Indicatori finanziari

- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori;
- bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa;
- difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi;
- incapacità di pagare i debiti alla scadenza;
- incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione "a credito" alla condizione "pagamento alla consegna";
- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

Come ? segue:

Indicatori gestionali

- intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare le attività;
- perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione;
- perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- difficoltà con il personale;
- scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti;
- comparsa di concorrenti di grande successo.

Altri indicatori

- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità del capitale ad altre norme di legge, come i requisiti di solvibilità o liquidità per gli istituti finanziari;
- procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte;
- modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa;

eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti.

La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

Come ? segue:

Vi è anche un punto di contatto anche con la norma sugli indicatori di allerta previsti dal codice della crisi.

Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (la cui entrata in vigore appare prevista a decorrere dal 1° settembre 2021) identifica infatti indicatori e gli indici dell'allerta utili a monitorare l'andamento evolutivo dell'impresa, la solvibilità e **la continuità aziendale**.

In questa trattazione non verrà approfondito il tema degli indici di allerta, ma si richiama l'opportunità che vengano anch'essi presi a riferimento dal revisore nell'ambito della analisi sulla continuità aziendale già per i prossimi bilanci in chiusura al 31 dicembre 2020.

La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

Come ? segue:

Ritardo significativo nella redazione del bilancio

26. Se vi è un ritardo significativo nella redazione del bilancio da parte della direzione o dei responsabili delle attività di governance, successivamente alla data di riferimento del bilancio, il revisore deve svolgere indagini sulle ragioni del ritardo. Se egli ritiene che il ritardo possa essere collegato ad eventi o circostanze relativi alla valutazione della continuità aziendale, deve svolgere le ulteriori procedure di revisione necessarie, come descritto al paragrafo 16, oltre a considerare gli effetti di tali eventi o circostanze sulle proprie conclusioni relative all'esistenza di un'incertezza significativa, come descritto al paragrafo 18.

La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

Come ? segue:

Laddove l'incarico sia ricoperto da un soggetto diverso dal sindaco, il sindaco e il revisore sono tenuti a interagire, scambiandosi le informazioni necessarie all'espletamento del proprio incarico, in forza di quanto previsto dall'art. 2409-septies c.c. Nel caso in cui la revisione sia esercitata dal collegio sindacale (o sindaco unico), quest'ultimo effettua la verifica dei presupposti del *going concern* ai fini della propria attività di revisione e, contestualmente, fruisce delle informazioni ottenute per mezzo di tali azioni, per svolgere anche ruolo di vigilanza dell'attività societaria ai fini di salvaguardia del patrimonio. In questa previsione, il collegio sindacale (o il sindaco unico), secondo quanto previsto anche dalle Norme di comportamento⁵⁸:


- richiede all'organo amministrativo informazioni particolarmente approfondite delle situazioni in cui si evidenzino rischi per la continuità;
- esamina il comportamento e, con riferimento all'informativa finanziaria, i criteri di valutazione applicati nei casi in cui si evidenzino criticità in merito alla continuità aziendale, come nel caso in cui si attivino le procedure per la riduzione del capitale sociale *ex art. 2446, c.c.*;
- sollecita la società a intervenire per sanare le criticità che possono portare alla cessazione dell'attività, anche per mezzo delle procedure concorsuali.

La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

In sintesi: le procedure aggiuntive

24.4. Le procedure aggiuntive

Le procedure aggiuntive si attivano nel momento in cui sono identificati eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.



La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

In sintesi: le procedure aggiuntive

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 570.A16	<p>Procedure di revisione aggiuntive quando sono identificati eventi o circostanze. Le procedure di revisione che sono pertinenti ai fini della regola di cui al paragrafo 16 includono:</p> <ul style="list-style-type: none">• analisi e discussione con la direzione sui flussi di cassa ed i profitti futuri nonché su altri dati previsionali pertinenti;• analisi e discussione con la direzione sugli ultimi bilanci intermedi disponibili dell'impresa;• lettura critica dei termini dei prestiti obbligazionari e dei finanziamenti per rilevare eventuali inadempienze;• lettura critica dei verbali delle assemblee dei soci, delle riunioni degli organi responsabili delle attività di <i>governance</i> e di altri comitati pertinenti al fine di constatare se vi siano riferimenti a difficoltà finanziarie;• indagine presso i consulenti legali dell'impresa sull'esistenza di controversie legali e contestazioni e sulla ragionevolezza delle valutazioni della direzione circa il loro esito e circa la stima dei relativi effetti economico-finanziari;• conferma dell'esistenza, della regolarità e della possibilità di rendere esecutivi accordi con parti correlate e soggetti terzi volti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario e valutazione della capacità finanziaria di dette parti di apportare ulteriori finanziamenti;• valutazione dei piani dell'impresa per far fronte a ordini inevasi dei clienti;
	<ul style="list-style-type: none">• svolgimento di procedure di revisione sugli eventi successivi per identificare quelli che mitigano o comunque influenzano la capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento;• conferma dell'esistenza, dei termini e dell'adeguatezza delle agevolazioni creditizie;• acquisizione e riesame delle relazioni su attività di vigilanza;• determinazione dell'adeguatezza del supporto derivante da eventuali cessioni pianificate di attività.

La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

Riepilogando...

In presenza di dubbi significativi sulla continuità aziendale, il revisore deve svolgere procedure di revisione specifiche (ISA 570, paragrafi 26,27,28 e 29).

- a) **Esaminare i piani di azione della Direzione e valutare che tali piani possano essere effettivamente implementati**;
- b) Raccogliere gli **elementi probativi sufficienti ed appropriati che confermino la fattibilità** dei piani di azione della Direzione;
- c) Raccogliere elementi sufficienti e appropriati per confermare o meno l'esistenza di una incertezza significativa circa la continuità aziendale;
- d) Stabilire se, successivamente alla data in cui la Direzione ha effettuato la sua valutazione, sono venuti alla luce ulteriori fatti o informazioni tali da far modificare le conclusioni cui la Direzione era giunta;
- e) Richiedere ed ottenere attestazioni scritte da parte della Direzione relative ai piani di azione futuri che intende intraprendere a garanzia della continuità aziendale.

La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

Formalizzazione delle conclusioni

24.5 Documentazione

L'attività di revisione con riferimento alla continuità aziendale va formalizzata nelle carte di lavoro.

A tal proposito il Manuale della Revisione proposto dal Consiglio Nazionale contiene uno specifico standard, denominato «FI 2.0».

Carta di lavoro Memorandum di pianificazione – Continuità aziendale		FI 2.0
Società: XYZ SpA		Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/20XX
Preparata da: P		Data: _____
Preparata da: M1		Data: _____
Preparata da: M2		Data: _____
PROGRAMMA DI LAVORO	Rif. Carta di Lavoro	
	Data	Sigla
Analisi dei piani d'azione futuri della direzione che si basano sulla valutazione della continuità aziendale effettuata dalla stessa		
Raccolta degli elementi probativi sufficienti ed appropriati per confermare l'eventuale presenza di una incertezza significativa in relazione alla continuità aziendale		
Raccolta degli elementi probativi sufficienti ed appropriati in relazione alla fattibilità dei piani della direzione		
Verificare se si sono verificati ulteriori fatti o informazioni successivamente alla data in cui la direzione ha effettuato la propria valutazione		
Richiedere alla direzione delle attestazioni scritte relative ai piani d'azione futuri		
Discussione con la direzione in merito ai cash flow, alla redditività e ad altri dati previsionali pertinenti		
Discussione con la direzione in merito agli ultimi bilanci intermedi disponibili		
Analisi delle caratteristiche dei prestiti obbligazionari e dei finanziamenti per rilevare eventuali inadempienze		
Analisi dei verbali e delle bozze dei verbali non ancora allibrati delle assemblee degli azionisti, dei consigli di amministrazione, dei comitati esecutivi e degli organi responsabili delle attività di governance ed eventualmente di altri organi rilevanti al fine di constatare se vi siano riferimenti ad indicatori di difficoltà finanziaria		
Verifica attraverso i legali dell'impresa della eventuale esistenza di cause e altre pretese di terzi e sulla ragionevolezza della valutazione della direzione circa il loro esito e la stima dei relativi effetti economico-finanziari		
Analisi dell'effettiva esecutività di eventuali accordi diretti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario da parti correlate o da terzi		
Analisi degli eventi successivi che potrebbero impattare sulla capacità dell'impresa di mantenersi in funzionamento		

31 Conclusioni:

La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

Peculiarità delle imprese di dimensioni minori (*estratto ISA 570*)

Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori (Rif.: Parr. 12 - 13)

A12. In molti casi, la direzione delle imprese di dimensioni minori può non aver predisposto una valutazione dettagliata in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento ma può invece contare su una profonda conoscenza dell'attività aziendale e sulle prospettive future attese. Nondimeno, in conformità alle regole del presente principio di revisione, il revisore è tenuto a valutare la valutazione della direzione in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Per le imprese di dimensioni minori può risultare appropriato discutere con la direzione sui finanziamenti dell'impresa a medio e lungo termine, sempre che le assunzioni della direzione siano supportate da elementi documentali sufficienti e non siano incoerenti con la comprensione dell'impresa da parte del revisore. Pertanto, la regola al paragrafo 13 che impone al revisore di richiedere alla direzione di estendere la propria valutazione può, ad esempio, realizzarsi mediante una discussione, un'indagine o un'ispezione della documentazione di supporto, ad esempio ordini ricevuti per forniture future, valutati in relazione alla loro fattibilità o comprovati in altro modo.

La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

Peculiarità delle imprese di dimensioni minori (*estratto ISA 570*): segue

A13. Un sostegno permanente da parte dei proprietari-amministratori è spesso importante ai fini della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento per le imprese di dimensioni minori. Qualora un'impresa di dimensioni minori sia finanziata in ampia misura da un prestito del proprietario-amministratore, può risultare importante che tali risorse non vengano meno. Per esempio la continuità di un'impresa di dimensioni minori che versi in difficoltà finanziarie può dipendere dall'eventualità che un prestito del proprietario-amministratore sia subordinato rispetto a quelli ricevuti da una banca o da altri creditori, ovvero che egli ottenga un prestito a favore dell'impresa fornendo i propri beni personali a garanzia. In tali circostanze il revisore può acquisire appropriati elementi probativi documentali sulla subordinazione del prestito del proprietario-amministratore o sulla garanzia. Quando un'impresa dipende dal sostegno aggiuntivo del proprietario-amministratore, il revisore può valutare la capacità dello stesso di ottemperare agli obblighi previsti dall'accordo di sostegno. Inoltre, il revisore può richiedere una conferma scritta dei termini e delle condizioni connessi a tale sostegno e delle intenzioni o della comprensione della situazione da parte del proprietario-amministratore.

La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

Peculiarità delle imprese di dimensioni minori (*estratto ISA 570*): segue

Considerazioni specifiche per le imprese di dimensioni minori (Rif.: Par. 10)

- A5. Le dimensioni di un'impresa possono influire sulla sua capacità di resistere a condizioni avverse. Le imprese di dimensioni minori possono essere in grado di reagire rapidamente in modo da sfruttare le opportunità ma possono mancare di fondi per sostenere le attività.
- A6. Tra le condizioni particolarmente significative per le imprese di dimensioni minori vi è il rischio che le banche e altri finanziatori possano cessare di sostenere l'impresa, così come la possibile perdita di un importante fornitore o cliente, di una figura chiave nell'ambito del personale dipendente, ovvero del diritto a svolgere la propria attività garantito da una concessione, da un contratto di distribuzione o da altro contratto.

La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

Implicazioni per **la relazione di revisione**

La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione


24.6. Effetti sulla relazione di revisione

Espletata l'attività di ricerca e di analisi degli elementi probativi, il revisore può giungere alle seguenti conclusioni:

- il presupposto della continuità aziendale è appropriato;
- il presupposto della continuità aziendale è inappropriato;
- esistono molteplici incertezze.

La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

**PRESUPPOSTO
CONTINUITA':
APPROPRIATO**



La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

PRESUPPOSTO CONTINUITA': APPROPRIATO

Il presupposto della continuità aziendale è appropriato

Si possono dare, in presenza di eventi o circostanze e di un'incertezza significativa, le circostanze di seguito delineate:

- il bilancio presenta un'informativa adeguata. In tal caso, il bilancio:
 - o fornisce un'informativa adeguata degli eventi o delle circostanze principali che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, nonché dei piani della direzione per far fronte a tali eventi o circostanze;
 - o evidenzia chiaramente che esiste un'incertezza significativa relativa a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, di conseguenza, che la stessa può non essere in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività nel normale svolgimento dell'attività aziendale. Tale evidenza si concretizza in un richiamo di informativa.
- il bilancio presenta un'informativa non adeguata su un'incertezza significativa. In tal caso, il revisore:
 - o esprime un giudizio con rilievi, ovvero un giudizio negativo, a seconda che l'effetto sia o no pervasivo;
 - o nella sezione della relazione di revisione "*Elementi alla base del giudizio con rilievi (o negativo)*", dichiara che esiste un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e che il bilancio non fornisce un'informativa adeguata su tale aspetto.

La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

PRESUPPOSTO CONTINUITA': APPROPRIATO


Utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale in presenza di un'incertezza significativa

Informativa adeguata nel bilancio sull'incertezza significativa

22. Se il bilancio presenta un'informativa adeguata sull'incertezza significativa, il revisore deve esprimere un giudizio senza modifica e la relazione di revisione deve includere una sezione separata dal titolo "Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale" al fine di: (Rif.: Parr. A28–A31, A33-34)
- a) richiamare l'attenzione sull'informativa resa in bilancio in cui sono descritti gli aspetti di cui al paragrafo 19;
 - b) dichiarare che tali eventi o circostanze indicano l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e che il giudizio espresso dal revisore, per quanto concerne tale aspetto, è un giudizio senza modifica.

La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

**PRESUPPOSTO
CONTINUITA':
NON
APPROPRIATO**



La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

**PRESUPPOSTO
CONTINUITA':
NON
APPROPRIATO**

Il presupposto delle continuità aziendale è inappropriato


Il revisore, laddove ritenga che la direzione ha utilizzato in modo inappropriato il presupposto della continuità aziendale, esprime nella propria relazione un giudizio negativo.

Laddove, poi, il presupposto sia inappropriato, ma la direzione abbia fornito una informativa adeguata di bilancio, con l'utilizzo anche di criteri che rispecchino correttamente la situazione aziendale, il revisore può esprimere un giudizio positivo o, laddove lo ritenga opportuno, un giudizio positivo con richiami d'informativa in linea con quanto previsto dal principio di revisione ISA Italia 705.

La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

**PRESUPPOSTO
CONTINUITA':**

**VI SONO
MOLTEPLICI
INCERTEZZE**



La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

PRESUPPOSTO CONTINUITA':

VI SONO MOLTEPLICI INCERTEZZE

Esistono molteplici incertezze significative

In presenza di molteplici incertezze significative per il bilancio, il revisore può considerare appropriato “*in casi estremamente rari*” dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio. Qualora questo si verifichi, il revisore indica tale situazione nella dichiarazione sulle eventuali incertezze significative di cui alla lett. 14, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 39/2010.

La revisione della continuità aziendale e i giudizi di revisione

Da non dimenticare (ISA 705) ...

Comunicazione con i responsabili delle attività di governance

30. Se il revisore prevede di esprimere un giudizio con modifica nella relazione di revisione, egli deve comunicare ai responsabili delle attività di governance le circostanze da cui deriva la modifica e la formulazione che si propone di utilizzare nella relazione di revisione per tale modifica. (Rif.: Par. A27)

A27. La comunicazione ai responsabili delle attività di governance in merito alle circostanze che portano a prevedere l'espressione di un giudizio con modifica e alla formulazione di tale modifica consente:

- a) al revisore di avvisare i responsabili delle attività di governance della modifica (o delle modifiche) che intende formulare e delle ragioni (o circostanze) alla base di tale modifica (o modifiche);
- b) al revisore di ricercare la condivisione da parte dei responsabili delle attività di governance sull'aspetto (sugli aspetti) da cui deriva la modifica (o le modifiche) ovvero di trovare conferma sugli aspetti del disaccordo esistente con la direzione stessa;
- c) ai responsabili delle attività di governance di avere l'opportunità, ove appropriato, di fornire al revisore informazioni e spiegazioni ulteriori sull'aspetto (o sugli aspetti) da cui deriva la modifica (o le modifiche) al giudizio.



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Brescia – 11 Dicembre 2020

Commissione Consultiva Revisione Legale

**Grazie per
l'attenzione**

Roberto Ferrari

